

352/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **78949** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 16.06.2021 proposto dal Sig.
XX (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS)
il OMISSIS, residente a OMISSIS (RM) alla OMISSIS,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Celli
(paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato
presso il di lui studio sito in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 72.

contro

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., con sede territoriale
in Latina (LT), alla via Cesare Battisti n. 52;

INPS - in persona del legale rappresentante p.t., con sede nazionale
in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, nessuno è presente per il ricorrente, controparte non costituita.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, in qualità di ex militare, calcolato con il sistema c.d. "misto", ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

Con atto di messa in mora dell'11.05.2021, il ricorrente diffidava l'Istituto previdenziale al pagamento delle somme dovute, in ragione dell'errata applicazione della disciplina in materia di aliquote applicabili alla base pensionabile, senza ricevere alcun riscontro.

Con atto, depositato in data 28.09.2023, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla trattazione del giudizio, dichiarando che non avrebbe provveduto alla notifica all'INPS del ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza; l'INPS, pertanto, non si è costituito.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

DIRITTO

Agli atti non è presente la prova della rituale notifica alla parte resistente del decreto di fissazione dell'udienza odierna, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 26.09.2023; di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contro, è presente l'espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso e di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Infatti, i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. ai quali deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
18.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.